

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4549

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(BORDON)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 6810)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 marzo 2000*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in
materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2000, N. 32

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano»; al secondo periodo, le parole: «A tale fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio,» e dopo le parole: «apposita dichiarazione» sono inserite le seguenti: «in carta libera»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «che abbiano proceduto» sono inserite le seguenti: «, o che procedano entro il 15 maggio 2000, »; al medesimo comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.»;

al comma 5, le parole: «31 maggio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2000».

Decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visti gli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, nonchè a risolvere taluni problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare
il disagio abitativo**

Articolo 1.

1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi, **fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5.**

2. *Identico.*

3. **Le disposizioni di cui al primo periodo del** comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, **si interpretano** nel senso che la

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. A tale fine il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.

4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 maggio 2000.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - BORDON - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. **Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio**, il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione **in carta libera**, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.

4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto, **o che procedano entro il 15 maggio 2000**, a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.**

5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 **ottobre 2000**.

